

## **Allegato 1 - LINEE D'INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELL'ANNO ACCADEMICO 2014/2015**

### **PREMESSA**

Le linee d'indirizzo per la programmazione didattica 2014-15 forniscono alle strutture didattiche un quadro di riferimento per le attività di programmazione, coerentemente alla normativa nazionale vigente e ai regolamenti d'ateneo.

Verranno in seguito predisposte a cura degli uffici le indicazioni cui attenersi per la gestione operativa della programmazione didattica.

1. COMPITO DIDATTICO
2. IL PROCESSO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
3. RETRIBUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIDATTICI
4. CONTRATTI PER LA DIDATTICA

### **1. COMPITO DIDATTICO**

#### **a) Definizione dei compiti didattici dei docenti**

Il compito didattico del docente è determinato dall'attività didattica frontale e dalle altre attività didattiche.

docenti a tempo pieno: hanno un compito didattico di almeno 350 ore l'anno, di cui 120 di didattica frontale.

docenti a tempo definito: hanno un compito didattico di almeno 250 ore l'anno, di cui 80 di didattica frontale.<sup>1</sup>

#### **b) Definizione dei compiti didattici dei ricercatori**

**Ricercatori a tempo indeterminato**: il compito didattico è dato dall'attività didattica integrativa, fino a un massimo di 350 ore l'anno per i ricercatori a tempo pieno e di 200 ore l'anno per i ricercatori a tempo definito.<sup>2</sup>

Inoltre ai ricercatori e alle altre figure previste dalla normativa<sup>3</sup>, sono affidati, con il loro consenso, corsi o moduli curriculari, compatibilmente con la programmazione didattica, entro 60 ore. In tal caso viene riconosciuto per l'anno accademico corrente il titolo di professore aggregato che viene conservato anche nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell'anno successivo a quello di svolgimento di tali corsi e moduli.

Soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori ulteriori incarichi di didattica frontale nel limite massimo delle 120 ore complessive. Non è consentito al ricercatore svolgere incarichi di didattica frontale oltre le 120 ore, fatta eccezione per le attività didattiche svolte nei master e nei TFA.

Nei limiti e con le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, a seconda della tipologia contrattuale, le attività didattiche dei ricercatori a tempo determinato sono le seguenti:

**Ricercatori a tempo determinato junior**: l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni, la suddetta attività didattica può essere svolta soltanto se espressamente prevista nell'accordo con l'ente finanziatore.

**Ricercatori a tempo determinato senior**: l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico.

#### **c) Compiti didattici degli assegnisti di ricerca**

Gli assegnisti di ricerca possono svolgere una limitata attività didattica (solo moduli con un numero di ore pari o inferiore a quelle previste per il docente o ricercatore titolare). Complessivamente le ore affidate a ogni assegnista non possono essere più di 30 per anno accademico e devono essere retribuite; a tale riguardo è fatta salva la possibilità per gli assegnisti di ricerca che vengano concesse, previa approvazione da parte del competente organo di ateneo, specifiche deroghe, nel limite massimo delle 40 ore per anno accademico. Nel caso in cui un assegnista partecipi al bando per un modulo didattico da 40 ore, dovrà presentare, unitamente alla domanda, un'autorizzazione alla deroga del prorettore alla didattica, previa autorizzazione del dipartimento che eroga l'assegno a svolgere l'incarico.

#### **d) Compiti didattici del personale tecnico-amministrativo**

Il personale tecnico-amministrativo dell'ateneo può partecipare a bandi per il conferimento di moduli didattici senza responsabilità didattica (solo moduli con un numero di ore pari o inferiore a quelle previste per il docente o ricercatore titolare dell'insegnamento), di incarichi di formazione linguistica e tutorato, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e di tutorato.

Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 30 ore per anno accademico e previo ottenimento da parte del dipendente dell'autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico-amministrativo, cel e lettore a contratto dell'ateneo di Bologna.

Le ore di didattica integrativa collegate all'attribuzione di moduli didattici non possono superare in numero le ore di didattica frontale del relativo modulo.

#### **e) definizione di “attività didattica frontale”, “attività equivalente alla didattica frontale” e “attività didattica integrativa”**

**Per “attività didattica frontale”** si intendono: lezioni, esercitazioni e seminari, in aula o in laboratorio, che danno luogo a crediti formativi<sup>4</sup> incluse le lezioni per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le lezioni presso i dottorati di ricerca, nonché i tirocini pratici dei corsi di studio delle Facoltà di Medicina e chirurgia, di Medicina veterinaria e di Psicologia, svolti nelle strutture di assistenza, alla presenza dei docenti titolari dell'attività.

**Per “attività equivalente alla didattica frontale”** - che può concorrere al raggiungimento dell'obbligo didattico relativo all'attività didattica frontale per un massimo di 30 ore l'anno - si intendono attività svolte da docenti a cui è attribuito il ruolo istituzionale di “referente” della scuola negli ambiti sotto elencati sulla base di una delibera di coordinamento del consiglio della scuola che individua gli ambiti e la ripartizione dei ruoli di “referente” tra i dipartimenti afferenti e quindi sulla base di uno dei dipartimenti interessati che individuano specificamente tali referenti e attribuiscono loro le ore di attività equivalente alla didattica frontale. Le attività equivalenti alla didattica frontale sono le seguenti:

- le attività di tutorato in progetti inerenti la mobilità studentesca, le attività di orientamento, le attività di tutorato a supporto di tirocini curriculari inseriti nei piani didattici dei regolamenti dei corsi di studio;
- le attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione e le attività didattiche organizzate per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi svolte da docenti e ricercatori qualora non già computate come lezioni frontali.

Inoltre il consiglio di dipartimento può riconoscere direttamente altre attività di didattica equivalente a docenti o ricercatori per la supervisione delle tesi di dottorato, attribuite dal Collegio dei docenti del dottorato.

**Per “attività didattica integrativa”** s'intendono: accertamento dell'apprendimento, attività dedicate agli studenti quali orientamento, assistenza e tutorato<sup>5</sup> e tutto quanto definito come tale dalle strutture didattiche, non espressamente previsto ai punti precedenti della presente lettera “e”.

#### **f) Modalità di assolvimento dei compiti didattici frontali dei docenti di ruolo**

I compiti didattici frontali sono svolti prioritariamente nei corsi di studio di I, II ciclo, e ciclo unico, nei corsi di dottorato di ricerca, nonché nelle scuole di specializzazione, compatibilmente con la programmazione didattica e con le risorse a disposizione per la sostenibilità dei corsi di studio di primo, secondo ciclo e ciclo unico, nonché in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40, co. 2 dello statuto<sup>6</sup>.

Subordinatamente a tali modalità, i compiti didattici possono essere assolti all'interno di altre iniziative didattiche del dipartimento, della scuola o dell'Ateneo.

In subordine, qualora all'interno dei rispettivi SSD di appartenenza siano coperte come compito didattico da docenti di ruolo tutte le attività didattiche programmate dai dipartimenti, e non sia previsto un impegno su attività appartenenti a SSD affini<sup>7</sup>, il dipartimento potrà affidare ai docenti un numero di ore inferiore a quello previsto dai compiti didattici (120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, salvo le riduzioni che verranno successivamente illustrate).

In tempo utile per le attività di progettazione e programmazione didattica, gli Uffici informano i dipartimenti e le scuole circa la disponibilità teorica di docenza di ogni dipartimento, divisa per Settore scientifico disciplinare.

La disponibilità teorica di docenza è la somma delle ore di didattica frontale, o frontale equivalente, che, per ogni settore scientifico disciplinare, possono essere richieste ai docenti o rispetto alle quali i ricercatori, e le altre figure previste dalla normativa, possono garantire la propria disponibilità (contando 120 ore per i docenti a tempo pieno, 80 per quelli a tempo definito e 60 per i ricercatori). Dalla disponibilità teorica sono sottratte 120 ore del Magnifico Rettore, 60 ore per i prorettori e altri delegati del Rettore, 30 ore per i direttori di dipartimento e i presidenti delle scuole.

Sono inoltre sottratte le ore dei docenti che cesseranno al 1 novembre dell'anno accademico cui la programmazione si riferisce e le cessazioni o i fuori ruolo per motivi diversi dall'età, che siano già noti al momento del calcolo della disponibilità complessiva di docenza. Le strutture devono quindi valutare il grado di copertura dei settori, il budget a disposizione e la percentuale di ore eccedenti che dovrebbero essere coperte per contratto o supplenza nei corsi di studio, avendo cura di non superare il 30% previsto dal secondo indicatore quali-quantitativo stabilito dall'ANVUR, se non nei casi autorizzati dagli organi o ammessi dalle norme nazionali.

Compatibilmente con la disponibilità effettiva di docenza, del fabbisogno previsto dalla programmazione didattica e delle caratteristiche dell'organizzazione della didattica e della specificità dei settori scientifico disciplinari<sup>8</sup>, si raccomanda che i dipartimenti concedano una riduzione del compito didattico frontale, pari a 30 ore massime annue pro capite, a determinati docenti che:

- 1) ricoprono incarichi istituzionali quali ad esempio la vicepresidenza delle scuole, il coordinamento del consiglio di Campus, il coordinamento dei corsi di studio<sup>9</sup>, il coordinamento del collegio dei docenti di un dottorato, ecc., siano componenti delle commissioni per l'abilitazione nazionale<sup>10</sup>, membri del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione e non beneficino già delle riduzioni previste dall'ateneo;
- 2) ricoprono incarichi di responsabilità in progetti di ricerca di rilievo internazionale e/o stiano conseguendo risultati rilevanti in termini di produttività scientifica.

L'ammontare massimo complessivo di ore a disposizione per questa operazione è pari al 3,5% del totale della disponibilità di docenza costituita dai docenti e ricercatori del dipartimento, come precedentemente descritta.

Non è consentito cumulare l'abbattimento del compito didattico frontale determinato dall'attività "equivalente" di cui alla precedente lettera "e", con la riduzione derivante dagli incarichi citati nella presente lettera "f", ad eccezione di quelli indicati al punto 2.

Fa parte degli obblighi connessi alla didattica l'utilizzo di modalità e strumenti tecnologici adottati dall'Ateneo, che al momento sono:

- Firma Digitale dei verbali delle prove di verifica,
- Firma digitale dei registri delle lezioni e dei consuntivi dell'attività didattica,
- Guide Web (inserimento dei programmi degli insegnamenti in italiano e in inglese, del CV in italiano e in inglese, dell'orario di ricevimento, ecc),
- Almaesami per la prenotazione dell'apertura delle liste d'esame.

#### **g) Il ruolo dei Direttori di dipartimento e dei Presidenti e Vicepresidenti della scuola**

Il Direttore del dipartimento, il Presidente e il Vicepresidente della scuola assolvono ai compiti previsti dallo statuto d'ateneo e dal regolamento di funzionamento delle rispettive strutture, in coerenza alle delibere degli Organi accademici sul modello di organizzazione didattica dell'ateneo.

In particolare spetta al presidente e ai vicepresidenti della scuola vigilare sul rispetto degli adempimenti connessi all'offerta formativa e alla programmazione didattica, secondo la tempistica definita dall'Ateneo, anche per quanto riguarda l'inserimento delle informazioni nel relativo database, attraverso l'applicativo Plitvice a completamento di quanto inserito tramite didattica online dai direttori dei dipartimenti, in collaborazione con lo staff tecnico amministrativo delle vicepresidenze della scuola.

Il Direttore del dipartimento di appartenenza del docente che ne fa richiesta, rilascia i nulla osta allo svolgimento di attività formative da svolgersi in Corsi di Studio per i quali il dipartimento non sia né di riferimento, né associato al CdS stesso.

Il Vicepresidente di sede firma i registri delle lezioni delle attività formative dei corsi di studio attivati presso la sede e i registri consuntivi dell'attività didattica del personale incardinato nella sede. Nei casi in cui i ruoli di presidente e vicepresidente della scuola coincidono, firma il presidente.

Il Direttore di dipartimento firma i consuntivi delle attività didattiche integrative per i ricercatori a tempo indeterminato e determinato del dipartimento che non svolgono attività didattica frontale.

Il presidente della scuola, supportato dai vicepresidenti di sede, coordina e vigila sul corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi e dell'accreditamento.

Il direttore del dipartimento vigila sull'assolvimento dei compiti didattici attribuiti ai professori e ricercatori del dipartimento secondo le presenti linee d'indirizzo e in particolare sul limite massimo di didattica frontale di 120 ore previsto per i ricercatori.

## 2. IL PROCESSO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

### Attori coinvolti e rispettive competenze

Entro la data prevista annualmente dal calendario degli adempimenti didattici, dopo una prima concertazione tra scuola, dipartimenti (di riferimento, associati o interessati<sup>11</sup>) e corsi di studio e secondo i modelli definiti dal piano triennale della didattica, i direttori dei dipartimenti inseriscono nel database d'ateneo, attraverso l'applicativo "didattica on line", le proposte di attribuzione degli incarichi ai docenti e alle altre figure indicate dalle linee d'indirizzo al successivo paragrafo relativo alla prima fase della programmazione didattica. Gli attori coinvolti verificano e possono interloquire attraverso l'applicativo. Al termine delle concertazioni, i direttori validano i dati della fase 1 e li sottopongono a delibera del Consiglio di dipartimento.

La scuola, coordinando le proposte dei vari dipartimenti, gestisce la seconda fase della programmazione, sempre tramite didattica online e plitvice, verifica la sostenibilità della sua offerta formativa, rinviando eventualmente ai dipartimenti per eventuali modifiche. Delibera l'approvazione delle proposte, avvia e gestisce la terza fase della programmazione.

### Fasi della programmazione

Gli incarichi didattici si attribuiscono in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40, co. 2 dello statuto secondo il seguente iter suddiviso in più fasi:

**Prima fase:** si attribuiscono i compiti di didattica frontale ai professori di I e II fascia nel limite delle 120 ore o comunque a titolo non oneroso, ai ricercatori a tempo determinato (fino ad un massimo di 60 ore in base a quanto previsto dal contratto). Si affidano gli incarichi per contratto gratuito, in presenza di convenzioni fra l'Ateneo e gli enti pubblici o privati dei quali i docenti a contratto siano dipendenti. Parimenti vengono affidati incarichi a titolo gratuito a personale dipendente di enti convenzionati con gli atenei d'appartenenza delle scuole mediche federate e aggregate.

**Seconda fase:** si attribuiscono, ai sensi dell'art. 6, co.4 della legge 240/2010, gli incarichi ai ricercatori a tempo indeterminato e alle altre figure previste: assistenti e professori incaricati dei ruoli ad esaurimento, tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

Per l'attribuzione degli incarichi le scuole pubblicano online, rispettando le scadenze stabilite dal calendario approvato dagli organi, una lista delle attività formative da attribuire, ovvero quelle che non è stato possibile coprire nella fase 1, ad eccezione delle attività che devono essere necessariamente affidate a particolari professionalità (vedi es. lauree sanitarie o docenti ISEF).

In fase 2, ogni ricercatore può dare la propria disponibilità per un insegnamento entro le 60 ore con le seguenti eccezioni: singole attività che prevedono un numero di ore superiore a 60; attribuzione di più moduli con impegno orario complessivo che superi obbligatoriamente le 60 ore (es: sono ammessi 2 moduli

da 40 ore pari a 80 ore complessive; non sono ammessi 4 moduli da 20 ore pari a 80 ore complessive, stante che il quarto modulo può essere affidato in fase 3).

Compatibilmente con la programmazione didattica delle strutture, i ricercatori devono prioritariamente assumere affidamenti all'interno dei corsi di studio cui partecipa il proprio dipartimento e nell'ambito della sede di servizio.

Solo nel caso in cui per una medesima attività vi siano più disponibilità, occorrerà procedere a valutazione comparativa dei candidati.

**Terza fase:** si attribuiscono le attività formative non affidate nelle due fasi precedenti con una delle seguenti modalità:

- previo bando di selezione a titolo oneroso rivolto a docenti e ricercatori anche di altri atenei;
- . previo bando di selezione a titolo gratuito rivolto a docenti di altro ateneo;
- previo bando di selezione o mediante conferimento diretto, a soggetti esterni che ricomprendono anche i docenti cessati dal servizio, gli assegnisti di ricerca e il personale tecnico amministrativo dell'ateneo di Bologna, secondo le modalità previste dal regolamento d'ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato e dalle altre specifiche disposizioni in materia.

### 3. RETRIBUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIDATTICI

Ogni eventuale retribuzione per attività didattica svolta per l'Ateneo, inclusi i master e i corsi di alta formazione, nonché l'autorizzazione a svolgere attività didattiche retribuite presso soggetti terzi, è condizionata all'assolvimento dei compiti didattici definiti al punto 1.

Non vengono retribuiti incarichi svolti da docenti che fruiscono di indennità di carica e beneficino di riduzioni del carico didattico di cui al precedente punto 1, lettera f.

L'Ateneo ha definito i seguenti criteri relativi al monte ore di didattica frontale previsto per le seguenti categorie di docenti e ricercatori:

**“professori a tempo pieno”:** possono essere retribuiti esclusivamente gli affidamenti svolti oltre le 120 ore di didattica frontale;

**“professori a tempo definito”:** possono essere retribuiti esclusivamente gli affidamenti svolti oltre le 80 ore di didattica frontale;

**“ricercatori a tempo determinato”:** possono essere retribuiti esclusivamente gli affidamenti svolti oltre le 60 ore di didattica frontale per i ricercatori senior e quelli svolti oltre le ore di didattica frontale previste da bando per i ricercatori junior, entro il limite massimo di 120 ore per entrambe le categorie;

**“ricercatori a tempo indeterminato”:** devono essere retribuiti gli incarichi di didattica frontale. I soli ricercatori percepiscono, per corsi o moduli complessivamente non superiori alle 60 ore, una remunerazione forfetaria da ridursi in proporzione al numero effettivo di ore previsto dall'insegnamento in sede di programmazione didattica. Il compenso, infatti, non retribuisce le ore di didattica integrativa necessarie allo svolgimento di tale attività in quanto rientranti nei compiti istituzionali dei ricercatori. Tale quota, calcolata moltiplicando il parametro forfetario standard lordo ateneo di 60 € per il rapporto tra ore di didattica frontale e ore complessive necessarie per lo svolgimento dell'insegnamento, incluse quelle di didattica integrativa, può essere maggiorata di una quota “X”, definita annualmente, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Quindi per un insegnamento di 60 ore si imputano 120 ore di didattica integrativa complementare e la quota di didattica frontale sulle ore totali è pari a 1/3. In questo caso dunque il compenso è pari a 60 euro per 60 ore diviso per 3 e cioè pari a 1200,00 euro cui si può aggiungere la maggiorazione di cui sopra. La retribuzione delle prime 60 ore con l'eventuale maggiorazione è a carico del bilancio d'ateneo.

Nel caso in cui al ricercatore venga affidato un incarico che prevede un numero di ore inferiore a 60, il prodotto, dato dal numero di ore di durata dell'insegnamento per il parametro forfetario lordo ente per ora di didattica frontale, è moltiplicato per il rapporto tra ore di didattica frontale e ore complessive necessarie per lo svolgimento dell'insegnamento, incluse quelle di didattica integrativa<sup>12</sup>. Anche l'eventuale quota di maggiorazione di cui sopra si decurta proporzionalmente al numero di ore frontali inferiori a 60.

La remunerazione oraria lordo ente degli insegnamenti affidati nella terza fase, è determinato moltiplicando il numero di ore dell'insegnamento per il parametro forfetario di 60 euro lordo ente per ora di didattica frontale.

In ambiti disciplinari che prevedono livelli di remunerazione esterni significativamente superiori al parametro standard di cui sopra e tali per cui la sua applicazione possa compromettere la possibilità di dare copertura alle attività formative inserite in programmazione didattica, nella terza fase le scuole, in via preventiva e comunque anteriormente all'emanazione dei bandi e con adeguata motivazione, possono chiedere di definire compensi in deroga per gli affidamenti rivolti al personale docente e ricercatore, previa autorizzazione del rettore per la didattica e la formazione su delega del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di insegnamenti affidati ai ricercatori a tempo indeterminato, il parametro remunerativo standard o quello definito in aumento dalla scuola in deroga ai 60 €, verrà applicato per intero solo se le ore di didattica integrativa sono remunerabili, ossia se il ricercatore ha adempiuto ai propri compiti istituzionali. In ogni caso la remunerazione per ora frontale oltre le prime 60 ore non può essere inferiore alla remunerazione per ora frontale prevista per le prime 60, comprensiva dell'eventuale maggiorazione, a parità di ore frontali.

Alle liquidazioni degli affidamenti tenuti da docenti e ricercatori in servizio presso l'ateneo che svolgono insegnamenti ufficiali presso sedi universitarie situate all'estero in atenei partner con i quali sono vigenti accordi che comportano la disponibilità di docenza da parte dell'università di Bologna, si applicano gli stessi parametri orari previsti per i docenti stranieri che insegnano presso l'ateneo (da 60 a 370 € lordo erte).

E' possibile ricorrere a supplenze retribuite in un determinato SSD, a condizione che nei dipartimenti che hanno al proprio interno docenti di quel SSD e che conferiscono crediti alla scuola di pertinenza del corso di studio, non vi sia una disponibilità di docenza non utilizzata nel medesimo SSD<sup>12</sup>. In caso contrario occorre richiedere una deroga che il rettore per la didattica e la formazione su delega del Consiglio di Amministrazione può autorizzare, in via preventiva e comunque anteriormente all'emanazione dei bandi, valutando le specifiche motivazioni addotte dalla scuola. Tali motivazioni devono basarsi su elementi specifici relativi alle caratteristiche dell'attività formativa in relazione alla lingua prevista dal regolamento didattico, all'ampiezza delle tematiche comprese nel SSD o al particolare curriculum dei docenti interessati. In particolare non è prevista la possibilità di ridurre il carico didattico in virtù esclusiva di particolari modelli didattici adottati.

Una persistente e rilevante disponibilità di docenza nei settori in cui è richiesta la deroga, comporta la necessità di una revisione della progettazione dell'offerta formativa in modo da renderla maggiormente coerente con le risorse di docenza a disposizione.

In particolare:

- i)** con riferimento alle richieste di deroga per attività nei corsi di studio internazionali - con titoli multipli/congiunti o impartiti in lingua straniera - le strutture didattiche dovranno adeguare la propria programmazione didattica in modo tale da garantire la sostenibilità dei corsi di studio, secondo quanto stabilito dall'ANVUR in relazione ai requisiti di docenza.
- ii)** le richieste di deroga dovute alla presenza di convenzioni con soggetti terzi, in particolare con gli enti di sostegno, dovranno diminuire rapidamente dato che il supporto finanziario di tali soggetti sarà progressivamente destinato alla copertura di costi diversi da quelli diretti della didattica che dovranno essere sostenuti all'interno del budget integrato.
- iii)** Per quanto riguarda gli affidamenti, svolti a titolo non oneroso in sedi diverse dalla propria sede di servizio e da quella di residenza, è prevista la possibilità di un rimborso analitico delle sole spese di viaggio per le giornate in cui ha svolto l'affidamento, a valere sul budget della scuola di riferimento.
- iv)** per le attività svolte da docenti e ricercatori dell'ateneo all'interno dei progetti IFTS e ITS la retribuzione coincide con il tetto massimo previsto dai relativi decreti, a condizione che vengano svolte oltre i compiti didattici frontali istituzionali.

#### 4. CONTRATTI PER LA DIDATTICA

I compensi relativi ai contratti per la didattica, sono così determinati in conformità a quanto previsto dal decreto attuativo interministeriale n. 313/2011 di cui all'art. 23, co. 2 della legge 240/2010:

##### Tabella dei compensi

Tipo di attività	Valore minimo (€/ora)	Valore massimo (€/ora)	Valore massimo (€/ora) residenti all'estero(*)
Insegnamento ufficiale, modulo didattico, qualificazione e specializzazione per la didattica (art. 23 L. 240/2010, co. 1)	45	130	300
Insegnamento ufficiale, modulo didattico, comprese le attività di laboratorio (art. 23 L. 240/2010, co. 2)	55	100	
Tutorato (art. 23 L. 240/2010, co. 2)	28	45	
formazione per l'apprendimento linguistico (art. 23 L. 240/2010, co. 2)	45	60	

(\*) Questa categoria comprende anche i docenti italiani stabilmente impegnati all'estero  
 N.B.: per tutte le attività di tutorato e di formazione per l'apprendimento linguistico il numero delle ore del contratto deve coincidere con il numero delle ore pagabili.  
 Il parametro remunerativo orario ricomprende anche la didattica integrativa degli incarichi oggetto del contratto.  
 Gli importi esplicitati nella tabella sono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e tengono conto anche delle spese di viaggio e soggiorno. Pertanto, per tale spesa non sono riconosciute somme ulteriori, ad altro titolo (rimborsi spese ecc.).

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere l'attivazione di contratti in deroga alle retribuzioni di cui sopra o per quanto concerne l'attivazione di contratti per attività formative di SSD che presentano disponibilità di docenza, valgono le medesime indicazioni descritte al precedente punto 3, in relazione alle deroghe per gli affidamenti alla docenza di ruolo.

##### Professori cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età

Ai docenti cessati dal servizio per limiti d'età, compresi i docenti, ai quali sia riconosciuto il titolo di "professore/ricercatore Alma Mater", nonché ai professori emeriti, è possibile attribuire un incarico diretto a titolo gratuito od oneroso. In quest'ultimo caso i parametri sono quelli della tabella di cui sopra.

**Note**

- 1) Art. 1 co. 16 Legge 230/2005: Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 2) Legge 240/2010, art. 6, comma 3
- 3) Legge 240/2010, art. 6, comma 4, così come modificato dall'art. 49, co.1 della Legge n. 35/2012 "Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.
- 4) Sono ricomprese in questa categoria anche le attività formative erogate in modalità e-learning, in virtù della delibera del S.A. del 24.1.2006
- 5) Già l'art. 4 comma 2 lettera b) Legge 370/1999 individuava una distinzione fra le almeno 120 ore annuali dedicate a lezioni, esercitazioni e seminari e gli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento.
- 6) Il passaggio dei professori e ricercatori deve garantire la continuità delle attività didattiche e di ricerca in tutte le sedi dell'Ateneo, nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nella Facoltà, con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto servizio.
- 7) Si ricorda che il documento finale ANVUR ha stabilito che, anche ai fini del primo indicatore quali-quantitativo di docenza, è possibile impegnare indifferentemente i docenti dei SSD da Mat/01 a mat/09 e da FIS/01 a -FIS/08.
- 8) L'art. 1 co. 16 Legge 230/2005 stabilisce che: "Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
- 9) Si sottolinea in particolare l'opportunità di ricorrere alle riduzioni nel caso dei coordinatori di corso di studio, essendo detti ruoli particolarmente sottoposti al carico di attività determinato dal processo di Quality assurance e di accreditamento ai sensi del DM 47/2013 e delle indicazioni ANVUR.
- 10) riduzione prevista anche da L. 240/2010, art. 16, co. 3, lett. g.
- 11) per dipartimento interessato si intende il dipartimento non di riferimento, né associato al quale si richiede una copertura all'interno del carico didattico istituzionale del docente richiesto.
- 12) Ad esempio, se per un insegnamento di 60 ore si imputano 120 ore di didattica integrativa complementare, il rapporto tra ore di didattica frontale e ore complessive è pari a 1/3.
- 13) Nel caso di insegnamenti appartenenti a SSD sui quali vi siano docenti che, pur svolgendo due corsi interi, non abbiano comunque raggiunto le 120 ore in quanto la durata degli insegnamenti coperti prevede un numero di ore più limitato, sarà comunque possibile inserire tali insegnamenti nell'elenco delle attività da affidare ai ricercatori nella seconda fase della programmazione.